



Allegato "B" al mio atto N. 938/783 di Repertorio

STATUTO SOCIALE

1. DENOMINAZIONE

E' costituito un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Energia Veneto in sigla CEV".

2. SEDE

Il consorzio ha sede legale in Verona, Corso Milano n. 55. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, uffici o recapiti, sia in Italia che all'estero.

3. SCOPO E OGGETTO

3.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro, né alcuna vocazione commerciale. Esso si propone di coordinare l'attività dei consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche.

3.2 In particolare il Consorzio ha per oggetto:

a) l'acquisto in comune, l'approvvigionamento, la distribuzione, la ripartizione di fonti energetiche, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, anche mediante la stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, per conto dei consorziati;

b) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati funzionale alla ottimizzazione delle fonti energetiche utilizzate dagli enti e dalle imprese;

c) la costituzione o la partecipazione ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità;

d) il coordinamento della propria attività con quella di altri organismi aventi il medesimo oggetto.

3.3 Il Consorzio può compiere tutte le operazioni ed atti, instaurare rapporti ed in genere tutto quanto sia necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.3-bis) Il Consorzio svolge le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi per i consorziati e comunque tutte le funzioni svolte dai soggetti aggregatori ai sensi delle leggi vigenti.

4. DURATA

4.1 La durata del Consorzio è fissata fino al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrecenta), salvo proroghe o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dall'assemblea dei consorziati con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati prevista per le modifiche del presente statuto.

5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

5.1 Il Consorzio è aperto all'adesione di altri enti pubblici solo su decisione discrezionale ed insindacabile del Consiglio Direttivo; in ogni caso non potranno essere ammessi al Consorzio enti che comportino la partecipazione diretta o indiretta di privati.

5.2 Possono entrare a far parte del Consorzio gli enti pubblici che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire al-

la più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio. =====

5.3 Possono entrare a far parte del Consorzio gli enti pubblici che possiedono i limiti dimensionali di consumo ed i requisiti richiesti dalla legge sulla liberalizzazione del mercato per la singola fonte energetica. =====

5.4 Non possono in ogni caso essere ammessi enti pubblici in condizione di dissesto finanziario o che si trovino in stato di liquidazione. =====

5.5 I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni già assunte e di accettarle integralmente, compresi gli obblighi che da queste scaturiscono; la domanda dovrà essere corredata dai dati tecnici relativi al proprio consumo o al fabbisogno di energia e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dallo stesso Consiglio Direttivo per valutarne la domanda. =====

5.6 L'accoglimento della domanda viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.7 Il nuovo consorziato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo. =====

5.8 Ogni consorziato si impegna a comunicare al Consiglio le eventuali variazioni nel proprio fabbisogno energetico. =====

===== 6. RECESSO ED ESCLUSIONE =====

6.1 I Consorziati possono recedere dal Consorzio alla scadenza di ogni anno sociale con tre mesi di preavviso mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso sarà efficace nei confronti del Consorzio trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento e comunque con effetto solo dalla scadenza del contratto di somministrazione stipulato nell'ambito consortile, salvo che il Consiglio Direttivo autorizzi un'efficacia anticipata. =====

6.2 L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti indicati dall'art. 5, prescritti per l'ammissione, o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, dai regolamenti o dalle deliberazioni consortili o da quelle assunte per suo conto dal consorzio, o che si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 5.4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione ha effetto immediato. =====

6.3 In caso di recesso o di esclusione il consorziato non avrà diritto alla liquidazione della quota di partecipazione né ad alcun rimborso od indennizzo su contributi versati. Permane, comunque, il diritto del consorzio al pagamento del saldo della quota annua di gestione. =====

Il consorziato receduto od escluso risponde degli obblighi consortili e di quelli assunti dal consorzio a suo nome prima della data di efficacia della esclusione o del recesso. =====

===== 7. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, =====

PERIODICI E STRAORDINARI, CORRISPETTIVI FIDEIUSSIONI

7.1 Il fondo consortile è formato dalle quote di partecipazione versate da ciascun consorziato nonché dai beni acquistati con le quote stesse. =====

7.2 Per i nuovi consorziati, il contributo iniziale può essere adeguato dal Consiglio direttivo. Il contributo iniziale deve essere versato in unica solu-

zione al momento dell'ingresso del consorziato. =====

7.3 Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del consorzio mediante il versamento di un contributo annuale stabilito dal Comitato Esecutivo, sulla base del conto preventivo approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Esecutivo, salvo conguaglio a consuntivo: =====

7.4 L'Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi dello statuto.

7.5 Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato. =====

7.6 Per tutta la durata del consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo. =====

===== 8. ORGANI DEL CONSORZIO =====

Sono organi del consorzio: =====

- a) l'Assemblea dei consorziati; =====
- b) il Consiglio direttivo e il Comitato Esecutivo; =====
- c) il Presidente; =====
- d) il Collegio Sindacale. =====

===== 9. ASSEMBLEA =====

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta; nessun consorziato può avere più di due deleghe. ==

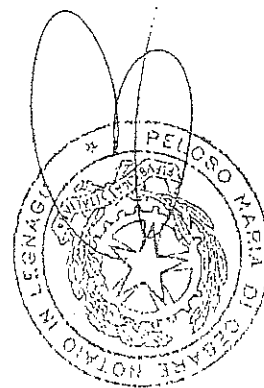
9.2 L'Assemblea, di prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante raccomandata contenente l'ora, il giorno e l'ordine del giorno, da inviare almeno 10 giorni prima dalla data fissata; l'assemblea può altresì essere convocata con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai consorziati al domicilio risultante dal libro dei consorziati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia, del Presidente della Regione o del Presidente dell'Ente Consorziato o, se specificatamente comunicato, allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal consorziato e che risulti espressamente dal libro dei consorziati), nonché agli amministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi. Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi statutari. =====

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto a voto e delibera a maggioranza degli stessi, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei medesimi. Sono fatte salve le maggioranze diverse contenute nel presente Statuto. =====

9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dallo stesso presidente anche tra i non soci, e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti. =====

9.4 L'Assemblea è competente a: =====

- a) eleggere i membri del Consiglio direttivo, i membri del Collegio Sindacale; =====
- b) determinare i compensi, del Presidente, del Consiglio direttivo e del



Collegio Sindacale; =====

c) approvare il bilancio annuale; =====

d) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili; =====

e) nominare i liquidatori determinandone i poteri; =====

f) deliberare sull'approvazione e modificazione del regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo; =====

g) deliberare sulle modifiche del presente statuto con maggioranza superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto in prima convocazione, e superiore un decimo degli aventi diritto al voto in seconda convocazione. La seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno, purché fissata ad ora diversa. =====

===== 10. CONSIGLIO DIRETTIVO =====

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti. Il Consiglio è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, salvo i poteri spettanti all'Assemblea. ==

10.2 In caso di dimissioni o di decadenza di un Consigliere, a seguito di tre assenze consecutive, ingiustificate, il Consiglio Direttivo può sostituirlo per cooptazione; gli amministratori nominati mediante cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà a rinnovare il mandato fino alla scadenza del triennio in corso. La decadenza o le dimissioni da Consigliere comportano la contemporanea decadenza o dimissione dal Comitato esecutivo. =====

10.3 I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno tre volte in un anno. =====

10.4 Il Consiglio Direttivo è competente a: =====

a) approvare la proposta di bilancio e di conto preventivo; =====

b) nominare, scegliendo tra i propri componenti, il Presidente e due Vice Presidenti; =====

c) determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale; =====

d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per la disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi; =====

e) deliberare sulle domande di ammissione o di recesso, e sull'esclusione dei consorziati; =====

f) nominare eventualmente il Direttore; =====

g) nominare eventualmente un comitato tecnico scientifico, costituito anche da esperti esterni al consiglio, fissandone i compensi ed i rimborsi spese; ==

h) individuare singoli consorziati, o loro gruppi, al fine di ottimizzare i risultati anche attraverso la stipula di eventuali distinti contratti di acquisto delle fonti energetiche. =====

10.5 Il Consiglio, al fine di rendere maggiormente snella la gestione, nomina un Comitato Esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri. Al Comitato Esecutivo, sono delegate: =====

a) la predisposizione del bilancio annuale e del conto preventivo del Consorzio da sottoporre al Consiglio Direttivo; =====

b) la predisposizione della proposta, da sottoporre al Consiglio Direttivo, del contributo annuale da richiedere ai Consorziati; =====

- c) l'effettuazione della gestione ordinaria del consorzio in esecuzione alle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo; =====
 - d) le delibere sulle domande di ammissione e di recesso; =====
 - e) l'individuazione dei singoli consorziati o loro gruppi per le finalità previste dal punto g) dell'articolo 10.4 che precede; =====
 - f) la definizione degli eventuali compensi da attribuire a suoi membri per gli speciali incarichi da questi esercitati. Il Comitato Esecutivo, che si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, sarà composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e, ove necessario, da altri due membri scelti fra i consiglieri in carica. La Presidenza del Comitato Esecutivo spetterà di diritto al Presidente del Consorzio; il Comitato Esecutivo sarà validamente costituito e delibererà a maggioranza dei suoi membri. =====
- Le attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo possono, altresì, essere delegate, da parte del Comitato stesso, al Presidente e/o ad uno più dei membri del Comitato. =====

10.6 Il Consiglio Direttivo e il Comitato esecutivo sono convocati, presso la sede legale ovvero anche in altro luogo purchè in Italia, dal Presidente con raccomandata, telegramma telex o posta elettronica, da inviare almeno tre giorni prima della riunione, e delibera con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di urgenza la convocazione deve essere inviata almeno ventiquattro ore prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

10.7 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =====

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti. =====

===== 11. PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI =====

11.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. =====

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. =====

Egli è competente a: =====

- a) nominare avvocati e procuratore nei giudizi attivi e passivi di cui al Consorzio è parte; =====
- b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio; =====
- c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; =====
- d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili; =====

e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo; =====

f) vigilare sulla tenuta e la conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio. =====

Egli potrà altresì delegare, mediante procura, la firma e la rappresentanza sociale a terzi anche non soci, ma ciò soltanto per singoli atti nonché per gruppi e/o categorie di atti. =====

11.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente delegato, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dall'assenza o dell'adempimento del Presidente. =====

===== 12. DIRETTORE =====

12.1 Il Comitato Esecutivo può nominare un Direttore. =====

12.2 Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, assiste il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio, dirige tutta l'attività degli uffici e dei servizi consortili. Può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione attribuiti rispettivamente dal Presidente e dal Comitato Esecutivo. ===

12.3 L'attività amministrativa e tecnica degli uffici e dei servizi consortili possono, con delibera del consiglio, essere svolte da società all'uopo incaricata. =====

===== 13. COLLEGIO SINDACALE =====

13.1 Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, può essere nominato il Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dall'Assemblea stessa, la quale nomina anche il Presidente del Collegio. =====

13.2 Alla attività del Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale delle società per azioni. =====

===== 14. BILANCIO =====

14.1 Gli esercizi annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno: alla fine di ogni anno solare il Comitato Esecutivo pre- =====
disporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, al controllo del Collegio Sindacale, se nominato, e all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati. =====

14.2 L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere suddiviso fra i consorziati, ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile. =====

===== 15. SCIOGLIMENTO =====

15.1 Il Consorzio può essere sciolto anche nell'ipotesi in cui il numero dei consorziati si riduca in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

15.2 Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati secondo le modalità fissate dall'Assemblea. =====

===== 16. CLAUSOLA ARBITRALE =====

16.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i consorziati ovvero fra i consorziati e il Consorzio, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da

un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede il Consorzio. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Gli arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. =====

16.2 Il Collegio Arbitrale è domiciliato presso la sede della società e deciderà secondo diritto con il rispetto delle norme, anche procedurali, previste in tema di arbitrato rituale dagli art. 806 e seguenti del c.p.c. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. =====

16.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci e con la maggioranza di almeno i due terzi dei consorziati. =====

F.to Gianfranco Fornasiero =====

F.to Maria Peloso Notaio - L.S. =====

*Copia conforme all'originale ed ai suoi allegati composta di quindici
facciate, munita delle firme di legge.*

Si rilascia per gli usi consentiti.

Verona, li 13 agosto 2015.

